

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 115

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radio-mobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi

(Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 ottobre 2014)



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021421/GAB del 15/10/2014



Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, l'allegato schema di decreto recante le Linee Guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi, in attuazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Cordiali saluti

GianLuca Galletti

On.le Senatore
Pietro Grasso
Presidente del Senato
della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto all’articolo 14, comma 8 alcune disposizioni integrative alla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003), stabilendo che vengano predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente)/APPA (Agenzie Province autonome per la Protezione dell’Ambiente), Linee Guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dallo stesso.

Il suddetto D.P.C.M. è un provvedimento attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e fissa:

- i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- i valori di attenzione per la prevenzione, invece, dei possibili effetti nella popolazione a lungo termine ai campi medesimi;
- gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi medesimi e dell’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

Compito delle Linee Guida è quello di definire:

- a) le modalità di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria;
- b) i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
- c) i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- d) la nozione di pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l’approvazione delle suddette Linee Guida, con uno o più decreti del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale.

Il presente DM riguarda le Linee Guida relative all’individuazione delle modalità di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori e ai fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna.

Per quanto riguarda il primo argomento (punto a)), il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce (art. 14, comma 8, lettera d)) che gli operatori forniscano all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti.

Tale fine viene perseguito con la realizzazione, da parte di ogni operatore, di un database consultabile "on line" da parte dell'ISPRA e delle ARPA/APPA, dove sono memorizzati i dati di potenza degli impianti, quali:

- il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna (valore di picco della potenza effettiva erogata in uscita dall'antenna, come definito dalla norma CEI-211-10);
- il valore medio, su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (valore medio della potenza erogata in uscita dall'antenna, come definita dalla norma CEI-211-10);

I suddetti valori di potenza devono rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti e riportare anche le informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo.

Al fine di consentire una facile individuazione dell'impianto anche nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'installazione ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che prevede l'emissione di un parere tecnico dell'ARPA/APPA competente, la codifica dell'impianto deve essere quella utilizzata dagli operatori per le istanze di cui al decreto sopra citato e s.m.i.

L'ISPRA e le ARPA/APPA avranno un accesso riservato. Esso sarà autorizzato dall'operatore fornendo almeno un accesso con username e password che consenta anche l'esportazione dei dati per successive elaborazioni.

La fornitura da parte dei gestori di sorgenti di campi elettromagnetici alle alte frequenze dei dati di potenza degli impianti sia come potenza massima sia come media su base oraria consente sicuramente:

- un maggior controllo da parte delle Autorità competenti;
- il monitoraggio continuo delle emissioni da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile;
- la possibilità di individuare puntualmente situazioni critiche che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio dalle ARPA/APPA.

Per quanto riguarda il secondo argomento (punto b)), il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce (art. 14, comma 8, lettera d)) che siano individuati i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per la verifica del rispetto delle prescrizioni normative relativamente ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. In particolare, il decreto prescrive che, nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, la determinazione, attraverso la stima previsionale, dei livelli medi di campo elettromagnetico da confrontare con il valore limite di attenzione e con l'obiettivo di qualità sarà effettuata in base alla riduzione della

potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

I fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali sono calcolati come il valore massimo, su base annua, delle medie dei fattori di riduzione giornalieri. Questi ultimi valori vengono calcolati come medie giornaliere dei rapporti tra i valori medi, su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna e il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna.

Tale valore permette di definire il valore medio del campo elettrico nelle 24 ore. Esso rappresenta l'indicatore finale da utilizzare per il confronto con i valori limite normativi al fine di permettere l'emissione del parere previsto dal decreto legislativo 259/2003 nell'ambito del procedimento autorizzativo da parte dell'organo di controllo.

Le modalità di calcolo di tale fattore rappresentano uno strumento ed una metodologia univoci ed inequivocabili per tutte le ARPA/APPA ai fini dell'espressione del parere richiesto nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto in termini di campi elettromagnetici da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile, ponendo fine alle diverse e contrastanti pareri dei tecnici nell'ambito dell'interpretazione dell'attuale quadro normativo.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee Guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, l'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;

CONSIDERATO che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

CONSIDERATO che, in sede di conversione del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, l'articolo 11, comma 6, ha stabilito che dette Linee Guida siano approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

CONSIDERATO che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le Linee Guida relativamente all'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, e ai dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di diffondere e, pertanto, di procedere all'emanazione di dette Linee Guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA:

Art. 1

1. Sono approvate le allegate Linee Guida, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente:
 - alle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;
 - ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
2. Le allegate Linee Guida, che costituiscono parte integrante al presente decreto, potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Galletti

Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:

- a. le modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;**

- b.i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.**

Indice

1. Premessa.....	3
2. Modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPA.....	4
3. Fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.....	5

1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni¹, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”, tra le quali:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore. Si precisa che la media in questione è da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del campo elettrico;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti saranno definite all’interno delle Linee Guida previste;
- le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Nei paragrafi che seguono verranno definite esclusivamente:

¹ La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

- le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPa i dati di potenza degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)];
- i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore [art. 14, comma 8, lettera d)], nel seguito indicati come α_{24h} .

2. Modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPa

Gli operatori, in base a quanto stabilito all'art. 14, comma 8, lettera d) del DL n. 179 del 18 ottobre 2012, forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPa i dati di potenza degli impianti.

Per la fornitura di tali dati, il sistema individuato è la realizzazione di un database².

A tal fine, ogni operatore realizzerà un database consultabile "on line" in cui saranno memorizzati i seguenti valori di potenza:

- valore della potenza massima P_{max} erogabile ai morsetti di antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti radio/TV);
- valore medio P_i , su un intervallo di 60 minuti (calcolato su un numero di campioni statisticamente significativo), della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti radio/TV), che sarà prodotto per tutti gli impianti con cadenza non superiore a un mese.

I valori di potenza di cui sopra devono riferirsi alle reali condizioni di funzionamento degli impianti e devono essere forniti in modo univoco e inequivocabile:

- per impianto;
- per servizio;
- per settore³;
- specificando la banda di frequenza (per le SRB) o la frequenza (per gli impianti radio/TV).

Le codifiche per l'individuazione dei dati identificativi dell'impianto devono essere le stesse utilizzate dagli operatori per le istanze di cui al DLgs 259/03 e s.m.i..

In assenza di indicazioni specifiche da parte dell'operatore per il singolo impianto, il singolo servizio, il singolo settore e la particolare banda di frequenza (per le SRB) o frequenza (per gli impianti radio/TV), si assume che l'emissione sia costante nell'arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari al valore P_{max} della potenza dichiarato dall'operatore stesso nel momento in cui ha presentato all'autorità competente l'istanza relativa a quell'impianto.

La banca dati dovrà:

² *Le specifiche e la procedura di gestione della banca dati, descritte di seguito, scaturiscono da metodi in atto anche per altre normative in campo ambientale, prima fra tutte il DLgs 152/2006 e s.m.i.. Questa normativa, infatti, in ambito di Autorizzazioni Integrate Ambientali per attività che producono emissioni in atmosfera, stabilisce che il gestore degli impianti comunichi all'ente che autorizza e all'ente di controllo i dati delle emissioni, nelle modalità stabilite in ambito di autorizzazione. Frequentemente tali modalità prevedono che il gestore predisponga una banca dati "on line" resa accessibile all'organo di vigilanza che può estrarre i dati di interesse.*

³ *Qui e nel seguito ci si riferisce al settore solamente nel caso di SRB.*

- avere un accesso riservato: l'operatore fornirà almeno un accesso con username e password all'ISPRA e ad ogni ARPA/APPA;
- permettere all'utente ISPRA/ARPA/APPA di esportare i dati in un formato elettronico di uso comune (ad esempio in formato “.csv”, “.txt” o “.xls” non protetto);
- contenere, oltre ai dati di potenza, informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti.

Tutti i dati contenuti nel database dovranno essere storicizzati per un periodo non inferiore agli ultimi 12 mesi.

3. Fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore

Per tenere conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore è introdotto il fattore α_{24h} , così definito:

per ogni segnale elettromagnetico generato da un impianto, corrispondente ad una tipologia di servizio, emesso in un particolare settore⁴ su una determinata banda di frequenza (per le SRB) o frequenza (per gli impianti radio/TV), che d'ora innanzi chiameremo “SEGNALE”, sia P_i la potenza media ad esso associata nell'intervallo temporale i -esimo, così come definita nel paragrafo 2, si definisce il coefficiente α_{24h} relativo al “SEGNALE” come il valore massimo su base annua del coefficiente giornaliero $\alpha_{24h}^{\text{day}}$ definito come:

$$\alpha_{24h}^{\text{day}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{P_i}{P_{\max}}$$

dove P_{\max} è il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna di cui al paragrafo 2 e m è pari al numero di intervalli temporali di durata pari a 60 minuti compresi in un giorno, cioè 24.

Il fattore α_{24h} , così definito, verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE, al fine di effettuare le valutazioni previsionali necessarie per l'espletamento dell'iter istruttorio di cui al DLgs 259/03.

In particolare, il valore medio sulle 24 ore del campo elettrico, E_{24h} , sarà dato dalla seguente relazione:

$$E_{24h} = E_{\max} \sqrt{\alpha_{24h}}$$

dove E_{\max} è il valore di campo elettrico massimo del “SEGNALE”, valutato sulla base di P_{\max} , potenza massima erogabile ai morsetti d'antenna.

Il valore di α_{24h} deve essere fissato in maniera univoca per ogni “SEGNALE”.

⁴ Vedi nota 3.

Tale valore di α_{24h} viene trasmesso dall'operatore all'organo di controllo di cui all'art. 14 della Legge Quadro 36/2001, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al DLgs 259/03, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà⁵ in cui viene giustificata in maniera documentata la motivazione della scelta effettuata⁶.

Nel caso in cui tale valore non venisse fornito dall'operatore, esso sarà assunto pari ad 1.

Gli operatori, sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo e dei dati raccolti, in particolare relativamente alle nuove tecnologie, comunicheranno gli aggiornamenti del valore di α_{24h} da utilizzare nelle valutazioni preventive.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti del valore di α_{24h} si precisa che:

- l'operatore dovrà presentare specifica istanza ai sensi del DLgs 259/03, analogamente a quanto avviene per ogni altra modifica della potenza dell'impianto che ne incrementi l'immissione al recettore, se intende aumentare il valore di α_{24h} lasciando inalterata la potenza massima P_{max} . Questo perché un incremento del parametro α_{24h} determinerebbe un incremento della potenza media giornaliera emessa dall'impianto e di conseguenza dei livelli immessi al recettore, fatto che inficerebbe le valutazioni già espresse dall'organo di controllo relativamente a tutti gli impianti che insistono sulla stessa area e appartenenti anche a differenti operatori; la procedura di cui sopra si semplifica in una mera comunicazione agli organi competenti, contestuale all'attivazione dell'intervento, nel caso in cui l'operatore intenda aumentare il valore di α_{24h} procedendo contemporaneamente ad una riduzione della potenza massima P_{max} tale da far sì che il prodotto $P_{max} * \alpha_{24h}$ resti inalterato.

Poiché il calcolo del fattore α_{24h} è basato su uno storico di valori di potenza P_i relativi all'anno precedente e visto che alla data di entrata in vigore della presente procedura tali dati di potenza potrebbero non essere disponibili, nelle more del popolamento del database di cui al paragrafo 2, nelle istanze previste dal DLgs 259/03 e relative alla modifica degli impianti esistenti si potrà utilizzare un valore di α_{24h} calcolato sulle seguenti basi temporali, a seconda del momento in cui viene effettuata la valutazione:

- entro i primi 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato sul numero effettivo di giorni in cui i dati di potenza sono disponibili;
- dal 31-esimo giorno al 180-esimo giorno dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato solamente sui primi 30 giorni;
- dal 181-esimo giorno al 365-esimo giorno dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato sui primi 180 giorni;
- successivamente la procedura è a regime e α_{24h} è calcolato su base annua.

In fase di prima attivazione di un nuovo servizio successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee Guida, invece, il valore di α_{24h} potrà essere ricavato dall'analisi degli α_{24h} di uno o più impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui dovranno essere forniti i dati identificativi).

⁵ Rif. art. 47 del D.P.R. 445/2000.

⁶ Le modalità di trasmissione del valore α_{24h} potranno essere specificate a livello regionale.